

**Direzione Regionale:** AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

**Area:** PROD. AGR. ZOOT., TRASF., COMM. DIV. ATT. AGRIC.

## DETERMINAZIONE

N. G06987 del 17/06/2016

Proposta n. 9183 del 16/06/2016

**Oggetto:**

Regolamento (UE) n. 1305/2013 - Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020. Sottomisura 6.1 "Aiuti all'avviamento aziendale per i giovani agricoltori". Modifiche e integrazioni alle condizioni per la valutazione dei criteri di selezione e l'attribuzione della priorità.

**OGGETTO:** Regolamento (UE) n. 1305/2013 - Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020. Sottomisura 6.1 "Aiuti all'avviamento aziendale per i giovani agricoltori". Modifiche e integrazioni alle condizioni per la valutazione dei criteri di selezione e l'attribuzione della priorità.

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO  
RURALE, CACCIA E PESCA**

SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area Produzioni Agricole e Zootecniche, Trasformazione, Commercializzazione e Diversificazione delle Attività Agricole;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni organizzative alla Dirigenza ed al Personale";

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n.1 e successive modifiche e integrazioni denominato "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale";

VISTO il D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, avente ad oggetto il Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013,

(UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 335/2013 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione che integra talune disposizioni del regolamento (UE) N. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per

quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 834/2014 della Commissione che stabilisce norme per l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune;

VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis";

VISTO il Reg. (UE) n. 1242/2008 1242/2008 della Commissione che istituisce una tipologia comunitaria delle aziende agricole;

VISTO la Decisione di Esecuzione C(2014) 8021 del 29/10/2014 con la quale viene adottato l'Accordo di Partenariato 2014-2020 dell'Italia;

VISTO la Decisione della Commissione Europea n. C(2015)8079 del 17 novembre 2015 con la quale è stato approvato il programma di sviluppo rurale del Lazio per il periodo di programmazione 2014/2020;

VISTA la D.G.R. n. 147 del 05/04/2016 con la quale sono state approvate le Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali;

VISTA la Determinazione n. G03871 del 18.04.2016 con la quale sono state approvati gli *"Indicatori di Sostenibilità e di Miglioramento del Rendimento delle Imprese"* e *"Produzioni Standard"*;

VISTA la Determinazione n. G03872 del 18.04.2016 con la quale si approva il bando pubblico Sottomisura 6.1 "Aiuti all'avviamento aziendale per i giovani agricoltori";

CONSIDERATO che tra gli obiettivi trasversali previsti dal Reg. UE n. 1305/2013 rientrano quelli dell'innovazione e dell'ambiente;

TENUTO CONTO che gli obiettivi di cui sopra assumono rilevanza strategica nell'ambito dello sviluppo rurale;

RITENUTO, pertanto, opportuno favorire la massima diffusione degli investimenti ambientali e innovativi;

VISTA la Determinazione n. G06624 del 10/06/2016 avente per oggetto "Regolamento (UE) n. 1305/2013 - Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020. Indicatori di Sostenibilità e di Miglioramento del Rendimento delle Imprese. Note applicative ed integrative all'Allegato I della determinazione n. G03871 del 18.04.2016.

CONSIDERATO che le predette Note applicative ed integrative scaturiscono da un'attività di approfondimento ed integrazione della metodologia di determinazione degli indicatori di sostenibilità e di miglioramento del rendimento delle imprese svolta da ISMEA in collaborazione con il DAFNE - UNITUS;

CONSIDERATO che, all'articolo 12 "Criteri per la selezione delle domande" del predetto bando, talune condizioni per la valutazione dei rispettivi criteri di selezione, determinerebbero una eccessiva penalizzazione nell'attribuzione dei punteggi;

RITENUTO necessario, di conseguenza, dover procedere alla modifica dei sotto riportati punti della citata Determinazione n. G03872/2016 così come di seguito riportato:

- Il testo di cui all'Art. 12 lettera "F. Investimenti che introducono innovazioni di prodotto/processo/organizzativa: investimenti inclusi nell'elenco (catalogo) delle innovazioni elaborato sulla base delle Mis. 124 del PSR 2007/2013 o alla misura 16.2 PSR 2014/2020." è integralmente sostituito dal seguente:

*"La priorità è attribuita nel caso in cui nel piano di sviluppo aziendale siano previsti investimenti che prevedono l'introduzione di macchinari e attrezzature innovative, impianti e sistemi innovativi per la lavorazione e la commercializzazione dei prodotti.*

*La priorità è attribuita nel caso in cui detti investimenti siano presenti nell'elenco "Catalogo degli investimenti innovativi" della regione Lazio pubblicato sul sito [www.lazioeuropa.it](http://www.lazioeuropa.it), nonché eventuali altri elenchi degli investimenti innovativi pubblicati dalle altre Regioni;"*;

- Il testo riportato all'Art. 12 lettera "G. Interventi che comportano ricadute positive sul clima e sull'ambiente." è integralmente sostituito dal seguente:

*"La priorità è attribuita nel caso in cui nel piano di sviluppo aziendale siano previsti investimenti che si ispirano ai criteri di sostenibilità energetica e ambientale e che comportano una ricaduta positiva sull'ambiente laddove sono previsti investimenti relativi alle seguenti tipologie di intervento: a) riduzione dei consumi energetici; b) riduzione dell'impiego di prodotti di sintesi e reimpiego dei sottoprodotti e/o reflui ottenuti dai processi di lavorazione; c) trattamento e stoccaggio dei rifiuti e del letame; d) efficienza nell'impiego di fertilizzanti; e) macchinari volti alla riduzione dell'erosione del suolo."*;

- Il testo riportato all'Art. 12 lettera "J. Investimenti che migliorano il rendimento globale dell'azienda" è integralmente sostituito dal seguente:

*"La priorità è attribuita nel caso in cui nel piano di sviluppo aziendale siano previsti investimenti che comportino un miglioramento del rendimento globale dell'azienda verificato sulla base delle informazioni presenti nel piano degli investimenti e della stima dei risultati attesi dalla realizzazione dell'investimento. Il punteggio è attribuito secondo SCAGLIONI predefiniti che misurano il livello del miglioramento globale sulla base di criteri economici ispirati alla verifica della sostenibilità economica-finanziaria dell'investimento finanziato in base al "flusso di cassa destinato ai fornitori di capitali di rischio (azionisti)" (FCFE - Free Cash Flow to Equity).*

*Il valore di FCFE, dovrà essere sempre maggiore di zero da quando s'inizia a realizzare il progetto finanziato dalla sottomisura 6.1 (anno 1), fino all'anno di entrata a regime dello stesso (anno N), secondo al formula:  $FCFE_i > 0$  (per ogni  $i = 1, 2, \dots, N$ ).*

*La sequenza di calcolo di FCFE è elaborata nell'applicativo Business Plan On Line (BPOL) - (Piano di Sviluppo Aziendale) della Rete Rurale Nazionale per i diversi anni di realizzazione ed entrata a regime del progetto in modo che questo fornisca un flusso di informazioni coerenti e dettagliate sullo stesso FCFE, sullo Stato Patrimoniale e sul Conto Economico.*

*Per l'attribuzione dei punteggi, in relazione alla sostenibilità economico-finanziaria dell'azienda, è anche necessario procedere alla determinazione di due coefficienti di ponderazione di FCFE:*

- a) *coefficiente di miglioramento della sostenibilità finanziaria;*
- b) *coefficiente di impegno nella realizzazione degli investimenti.*

Dal prodotto tra FCFE nell'anno N e i due coefficienti descritti sopra, si otterrà un FCFE che sarà frutto di una ponderazione con il miglioramento della sostenibilità finanziaria dell'impresa e con l'impegno a realizzare nuovi investimenti. Questo valore di FCFE sarà in seguito denominato FCFE ponderato, oppure  $FCFE_{pon}$ , dove il pedice "pon" ha il significato di "ponderato".

Quindi più specificamente, il punteggio per i risultati ottenuti dal piano aziendale sarà attribuito, per la sottomisura 6.1, su una scala di 5 posizioni, con punti che aumentano progressivamente al crescere del rapporto tra FCFE ponderato e le quote annuali di ammortamento aziendale e di eventuale accantonamento di TFR nell'anno N. I diversi punteggi saranno attribuiti in base all'entità del surplus finanziario generato da  $FCFE_{pon}$  rispetto alle due quote annuali indicate sopra (ammortamento e accantonamento TFR), secondo la scala riportata nella tabella di seguito:

Scaglione	Punteggio	Valore di FCFE anno N
1	7	$FCFE_{pon} > 1,20 * (\text{quote ammortamento}_N + \text{accantonamento annuo TFR}_N)$
2	14	$FCFE_{pon} > 1,40 * (\text{quote ammortamento}_N + \text{accantonamento annuo TFR}_N)$
3	21	$FCFE_{pon} > 1,60 * (\text{quote ammortamento}_N + \text{accantonamento annuo TFR}_N)$
4	28	$FCFE_{pon} > 1,80 * (\text{quote ammortamento}_N + \text{accantonamento annuo TFR}_N)$
5	35	$FCFE_{pon} > 2,00 * (\text{quote ammortamento}_N + \text{accantonamento annuo TFR}_N)$

**La procedura appena descritta sopra viene corretta per affrontare il caso di imprese che nell'anno 0 e/o nell'anno N, non hanno capitali ammortizzabili e neppure accantonamenti annuali per TFR.**

Nello specifico, i possibili casi sono:

- A.  $(\text{quote ammortamento} + \text{accantonamento annuo TFR}) = 0$  solo nell'anno N
- B.  $(\text{quote ammortamento} + \text{accantonamento annuo TFR}) = 0$  sia nell'anno 0 che nell'anno N
- C.  $(\text{quote ammortamento} + \text{accantonamento annuo TFR}) = 0$  solo nell'anno 0

Pertanto per i soli casi A e B le 5 classi saranno costruite ponendo a confronto il valore di  $FCFE_{pon}$  ed il valore di FCFE all'anno N, secondo la scala riportata nella tabella di seguito:

Scaglione	Punteggio	Valore di FCFE anno N
1	7	$FCFE_{pon} > 1,20 * FCFE \text{ anno N}$
2	14	$FCFE_{pon} > 1,40 * FCFE \text{ anno N}$
3	21	$FCFE_{pon} > 1,60 * FCFE \text{ anno N}$
4	28	$FCFE_{pon} > 1,80 * FCFE \text{ anno N}$
5	35	$FCFE_{pon} > 2,00 * FCFE \text{ anno N}$

Per quanto non espressamente richiamato nel presente punto si rimanda all'allegato alla Determinazione n. G06624 del 10/06/2016 alla quale si fa esplicito rinvio.”.

## DETERMINA

In conformità con le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, di approvare le modifiche dei sotto riportati punti della Determinazione n. G03872 del 18/04/2016 così come di seguito riportato:

- Il testo riportato all'Art. 12 lettera “F. Investimenti che introducono innovazioni di prodotto/processo/organizzativa: investimenti inclusi nell'elenco (catalogo) delle innovazioni elaborato sulla base delle Mis. 124 del PSR 2007/2013 o alla misura 16.2 PSR 2014/2020.” è integralmente sostituito dal seguente:

*“La priorità è attribuita nel caso in cui nel piano di sviluppo aziendale siano previsti investimenti che prevedono l'introduzione di macchinari e attrezzature innovative, impianti e sistemi innovativi per la lavorazione e la commercializzazione dei prodotti.*

*La priorità è attribuita nel caso in cui detti investimenti siano presenti nell'elenco “Catalogo degli investimenti innovativi” della regione Lazio pubblicato sul sito [www.lazioeuropa.it](http://www.lazioeuropa.it), nonché eventuali altri elenchi degli investimenti innovativi pubblicati dalle altre Regioni;”;*

- Il testo riportato all'Art. 12 lettera “G. Interventi che comportano ricadute positive sul clima e sull'ambiente.” è integralmente sostituito dal seguente:

*“La priorità è attribuita nel caso in cui nel piano di sviluppo aziendale siano previsti investimenti che si ispirano ai criteri di sostenibilità energetica e ambientale e che comportano una ricaduta positiva sull'ambiente laddove sono previsti investimenti relativi alle seguenti tipologie di intervento: a) riduzione dei consumi energetici; b) riduzione dell'impiego di prodotti di sintesi e reimpiego dei sottoprodotti e/o reflui ottenuti dai processi di lavorazione; c) trattamento e stoccaggio dei rifiuti e del letame; d) efficienza nell'impiego di fertilizzanti; e) macchinari volti alla riduzione dell'erosione del suolo.”;*

- Il testo riportato all'Art. 12 lettera “J. Investimenti che migliorano il rendimento globale dell'azienda” è integralmente sostituito dal seguente:

*“La priorità è attribuita nel caso in cui nel piano di sviluppo aziendale siano previsti investimenti che comportino un miglioramento del rendimento globale dell'azienda verificato sulla base delle informazioni presenti nel piano degli investimenti e della stima dei risultati attesi dalla realizzazione dell'investimento. Il punteggio è attribuito secondo SCAGLIONI predefiniti che misurano il livello del miglioramento globale sulla base di criteri economici ispirati alla verifica della sostenibilità economica-finanziaria dell'investimento finanziato in base al “flusso di cassa destinato ai fornitori di capitali di rischio (azionisti)” (FCFE - Free Cash Flow to Equity).*

*Il valore di FCFE, dovrà essere sempre maggiore di zero da quando s'inizia a realizzare il progetto finanziato dalla sottomisura 6.1 (anno 1), fino all'anno di entrata a regime dello stesso (anno N), secondo al formula:  $FCFE_i > 0$  (per ogni  $i = 1, 2, \dots N$ ).*

*La sequenza di calcolo di FCFE è elaborata nell'applicativo Business Plan On Line (BPOL) - (Piano di Sviluppo Aziendale) della Rete Rurale Nazionale per i diversi anni di realizzazione ed entrata a regime del progetto in modo che questo fornisca un flusso di informazioni coerenti e dettagliate sullo stesso FCFE, sullo Stato Patrimoniale e sul Conto Economico.*

*Per l'attribuzione dei punteggi, in relazione alla sostenibilità economico-finanziaria dell'azienda, è anche necessario procedere alla determinazione di due coefficienti di ponderazione di FCFE:*

- a) coefficiente di miglioramento della sostenibilità finanziaria;*
- b) coefficiente di impegno nella realizzazione degli investimenti.*

*Dal prodotto tra FCFE nell'anno N e i due coefficienti descritti sopra, si otterrà un FCFE che sarà frutto di una ponderazione con il miglioramento della sostenibilità finanziaria dell'impresa e con l'impegno a realizzare nuovi investimenti. Questo valore di FCFE sarà in seguito denominato FCFE ponderato, oppure  $FCFE_{pon}$ , dove il pedice “pon” ha il significato di “ponderato”.*

*Quindi più specificamente, il punteggio per i risultati ottenuti dal piano aziendale sarà attribuito, per la sottomisura 6.1, su una scala di 5 posizioni, con punti che aumentano progressivamente al crescere del rapporto tra FCFE ponderato e le quote annuali di ammortamento aziendale e di eventuale accantonamento di TFR nell'anno N. I diversi punteggi saranno attribuiti in base all'entità del surplus finanziario generato da  $FCFE_{pon}$  rispetto alle due quote annuali indicate sopra (ammortamento e accantonamento TFR), secondo la scala riportata nella tabella di seguito:*

Scaglione	Punteggio	Valore di FCFE anno N
1	7	$FCFE_{pon} > 1,20 * (\text{quote ammortamento}_N + \text{accantonamento annuo TFR}_N)$
2	14	$FCFE_{pon} > 1,40 * (\text{quote ammortamento}_N + \text{accantonamento annuo TFR}_N)$

3	21	$FCFE_{pon} > 1,60 * (\text{quote ammortamento}_N + \text{accantonamento annuo TFR}_N)$
4	28	$FCFE_{pon} > 1,80 * (\text{quote ammortamento}_N + \text{accantonamento annuo TFR}_N)$
5	35	$FCFE_{pon} > 2,00 * (\text{quote ammortamento}_N + \text{accantonamento annuo TFR}_N)$

**La procedura appena descritta sopra viene corretta per affrontare il caso di imprese che nell'anno 0 e/o nell'anno N, non hanno capitali ammortizzabili e neppure accantonamenti annuali per TFR.**

Nello specifico, i possibili casi sono:

A.  $(\text{quote ammortamento} + \text{accantonamento annuo TFR}) = 0$  solo nell'anno N

B.  $(\text{quote ammortamento} + \text{accantonamento annuo TFR}) = 0$  sia nell'anno 0 che nell'anno N

C.  $(\text{quote ammortamento} + \text{accantonamento annuo TFR}) = 0$  solo nell'anno 0

Pertanto per i soli casi A e B le 5 classi saranno costruite ponendo a confronto il valore di  $FCFE_{pon}$  ed il valore di FCFE all'anno N, secondo la scala riportata nella tabella di seguito:

Scaglione	Punteggio	Valore di FCFE anno N
1	7	$FCFE_{pon} > 1,20 * FCFE \text{ anno N}$
2	14	$FCFE_{pon} > 1,40 * FCFE \text{ anno N}$
3	21	$FCFE_{pon} > 1,60 * FCFE \text{ anno N}$
4	28	$FCFE_{pon} > 1,80 * FCFE \text{ anno N}$
5	35	$FCFE_{pon} > 2,00 * FCFE \text{ anno N}$

*Per quanto non espressamente richiamato nel presente punto si rimanda all'allegato alla Determinazione n. G06624 del 10/06/2016 alla quale si fa esplicito rinvio."*

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web istituzionale.

Il Direttore  
Roberto Ottaviani